



in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e nel rispetto degli indirizzi del CONI.

Promuove e disciplina la pratica delle seguenti attività:

a) olimpiche:

- double trap;
- fossa olimpica;
- skeet;

b) non olimpiche/amatoriali:

- caccia al frullo;
- electrocibles o elica;
- fintello
- fossa automatica
- fossa universale;
- percorso di caccia in pedana o compak sporting;
- tiro rapido sportivo;
- trap americano.

5. L'ordinamento statutario e quello regolamentare della FITAV sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni di uguaglianza, pari opportunità, ed equa rappresentanza di atleti ed atlete.

La FITAV aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping del CONI.

## **Articolo 2 Durata e sede**

1. La FITAV ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

## **Articolo 3 Scopo**

1. La FITAV ha lo scopo di:
- a) disciplinare il tiro a volo in Italia, promuovendo iniziative atte ad incrementarne la pratica;
  - c) curare l'attività agonistica ed in modo particolare la preparazione tecnico-atletica per i *Giocchi Olimpici* e per tutte le altre competizioni internazionali;
  - d) propagandare lo sport di base, al fine di favorirne la più ampia diffusione popolare incoraggiando e curando l'acquisizione di nuove leve;
  - c) sostenere le società/associazioni affiliate, di seguito denominate A.S., riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale;

d) attuare programmi per la formazione di atleti e tecnici.

#### **Articolo 4 Bilanci**

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della FITAV e il risultato economico dell'esercizio. Esso è redatto in conformità alle norme di legge.
2. Il presidente predispone annualmente il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio federale, di seguito denominato C.F., entro il 30 novembre di ciascun anno.  
Il collegio dei revisori dei conti appronta la propria relazione entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio preventivo da parte del C.F..
3. Il presidente predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e della nota integrativa, che deve essere sottoposto all'approvazione del C.F. entro il 30 aprile.  
Il collegio dei revisori dei conti appronta la propria relazione entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio da parte del C.F..
4. I bilanci, approvati dal C.F., con la relazione del presidente e del collegio dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CONI.
5. Per il consuntivo, nel caso di parere negativo dei revisori dei conti o nel caso di mancata approvazione dal parte della giunta nazionale del CONI, deve essere convocata l'assemblea delle A.S. per deliberare sull'approvazione del bilancio
6. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
7. La gestione della FITAV spetta al C.F.
8. Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio federale.
9. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Articolo 5 Soggetti della federazione**

1. La FITAV è costituita da associazioni e da società sportive dilettantistiche, di seguito denominate A.S., ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica delle discipline di cui all'articolo 1, comma 4.

2. L'affiliazione dell'A.S. polisportiva è effettuata per le sole attività disciplinate dalla FITAV.
3. Possono far parte della FITAV, in qualità di aderenti, le organizzazioni sportive degli enti pubblici che esplicano un'attività promozionale e propedeutica nel settore del tiro a volo.
4. All'aderente, si applicano le disposizioni relative all'affiliato, in quanto compatibili, con esclusione del diritto a voto in seno a qualsiasi assemblea federale, nazionale o territoriale.
5. I gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il CONI e rappresentati nel comitato sportivo militare, ai fini:
  - a) del riconoscimento sportivo non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle A.S. dilettantistiche; i componenti degli organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla FITAV;
  - b) degli allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della FITAV, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria;
  - c) della partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, sono autorizzati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della FITAV, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
6. L'A.S. riconosciuta ai fini sportivi dal CONI è iscritta nel registro di cui all'articolo 7, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 135, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
7. Avverso le decisioni della FITAV in tema di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI.
8. Lo statuto dell'A.S. deve essere uniformato, in modo specifico, ai requisiti di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, nr. 289, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto previsto dall'articolo 5, del regolamento organico.

L'A.S. che adotti il modello di società disciplinato nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, deve prevedere nello statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili nell'attività sportiva, dedotta la riserva di legge.

9. L'affiliazione ha effetto sino al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata, ed il rinnovo avviene secondo le norme di attuazione emanate dal C.F.

10. Per acquisire l'affiliazione, l'A.S. deve trasmettere alla FITAV, tramite e con il parere degli organi periferici di competenza, domanda redatta sull'apposito modulo federale debitamente compilato, e sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto registrato;
- b) attestazione del conto corrente postale concernente il versamento della quota di affiliazione;
- c) planimetria relativa all'impianto sportivo di tiro a volo;
- d) certificazione del titolo di disponibilità dell'impianto sportivo di tiro a volo.

Ai fini dell'affiliazione dell'A.S. la FITAV si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche rivolte ad accertare l'idoneità dell'impianto sportivo di tiro a volo, sotto il profilo tecnico-sportivo.

Lo statuto dell'A.S., oltre a recepire le vigenti normative di legge, deve prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITAV.

11. L'A.S. è qualificata, in rapporto al possesso dei rispettivi requisiti minimi, in una delle seguenti categorie:

a) <b>"extra":</b>		d) <b>"terza":</b>	
* campi di tiro	6	* campi di tiro	1
* tesserati	80	* tesserati	25
* organizzazione gare	40	* organizzazione gare	10
b) <b>"prima":</b>		e) <b>"quarta":</b>	
* campi di tiro	4	* campi di tiro	1
* tesserati	60	* tesserati	10
* organizzazione gare	30	* organizzazione gare	5
c) <b>"seconda":</b>		f) <b>"quinta":</b>	
* campi di tiro	2	* campi di tiro	1
* tesserati	40	* tesserati	8
* organizzazione gare	20	* organizzazione gare	4

All'atto del rinnovo annuale dell'affiliazione, l'A.S. deve richiedere alla federazione la conferma della propria qualifica o la variazione della stessa.

12. Ai fini della verifica della permanenza dei suddetti requisiti ogni eventuale variazione dello statuto e degli altri requisiti dovranno essere sottoposti al controllo dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.

13. L'A.S., che per documentate cause di forza maggiore richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata dal C.F. in aspettativa per un

periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi durante il quale non ha diritto a voto.

14. L'A.S. che chiede l'affiliazione si obbliga, anche per i propri tesserati, ad osservare lo statuto ed i regolamenti della FITAV nonché ogni altra disposizione degli organi federali. L'A.S. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alla regolamentazione relativa. L'A.S. si impegna, inoltre, a porre a disposizione della federazione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana.

## **Articolo 6 Tesserati**

1. La FITAV provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:
  - a) atleta;
  - b) dirigente;
  - c) tecnico;
  - d) ufficiale di gara;
  - e) medico;
  - f) socio sostenitore.Il tesserato è tenuto al rispetto del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.
2. L'assemblea nazionale, su proposta del C.F., può conferire la tessera d'onore alla persona che abbia reso rilevanti contributi al tiro a volo.
3. Il C.F. può conferire la tessera di benemerita a chi abbia conseguito risultati agonistici di eccezionale rilievo nella pratica del tiro a volo o abbia, comunque, acquisito particolari meriti nei confronti della FITAV.
4. Il tesserato è soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.
5. L'atleta:
  - a) è colui che pratica il tiro a volo, a livello amatoriale o agonistico;
  - b) è inquadrato presso un'A.S. affiliata ed è iscritto negli elenchi federali;
  - c) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata;
  - d) è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FITAV, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo a lui conferito.

6. Il dirigente:
  - a) è l'amministratore sociale, quale componente del consiglio direttivo dell'A.S. affiliata;
  - b) è il componente di un organo nazionale o territoriale della FITAV.
7. Il tecnico:
  - a) è un esperto delle discipline tiravolistiche, inquadrato presso un'A.S. affiliata e iscritto nell'albo nazionale dei quadri tecnici;
  - b) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata.
8. L'ufficiale di gara:
  - a) partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
  - b) è iscritto nell'albo nazionale ufficiali di gara;
  - c) è vincolato ad osservare le disposizioni impartite dal CIO, dal CONI, dalla FITAV e, se non contrastanti, dalle federazioni internazionali alle quali la stessa FITAV è affiliata;
  - d) è tenuto ad osservare il principio di terzietà e deve assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.
9. Il socio sostenitore è colui che, tesserato alla FITAV, partecipa alla vita associativa senza svolgere attività tiravolistica e senza diritto di voto.
10. Il dirigente dell'A.S., l'atleta ed il medico sociale, entrano a far parte della federazione all'atto del tesseramento nominativamente richiesto dalla rispettiva A.S. di appartenenza e a seguito dell'intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di rinnovo affiliazione della stessa A.S.

I dirigenti federali sono tesserati d'ufficio in tale qualifica all'atto dell'elezione o della nomina.

Gli ufficiali di gara sono tesserati d'ufficio all'atto dell'inquadramento nell'albo nazionale ufficiali di gara.

I tecnici sono tesserati all'atto dell'inquadramento nell'albo nazionale dei quadri tecnici.
11. Per la persona fisica di cui al comma 1, è fatto assoluto divieto di:
  - a) avere, se tesserata in qualità di atleta, tecnico o ufficiale di gara, un contestuale tesseramento federale con più di un'A.S. affiliata;
  - b) ricoprire, se tesserata in qualità di dirigente/amministratore, la medesima carica in altre A.S. nell'ambito della FITAV, o nell'ambito delle attività del tiro a volo facenti capo ad un ente di promozione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal CONI;

- c) far parte della FITAV, e di tutto l'ordinamento sportivo, se si è sottratta volontariamente con mancato rinnovo del tesseramento o dimissioni ai procedimenti disciplinari instaurati a suo carico o alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;
  - d) effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali all'effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FITAV, dell'ISSF, dell'ESC e della FITASC.
12. La violazione dei divieti elencati nel precedente comma comporta, per i soggetti di cui al comma 1, il deferimento al procuratore federale.
  13. L'atleta, titolare di un'unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività in una o discipline di cui all'articolo 1 comma 4.
  14. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1° gennaio.
  15. Il vincolo che l'atleta contrae con l'A.S. per la quale è tesserato scade il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 7**

### **Rinnovo di affiliazione e cessazione di appartenenza alla federazione**

1. L'affiliato deve provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
2. L'A.S. cessa di far parte della FITAV per:
  - a) estinzione;
  - b) recesso dall'affiliazione;
  - c) mancato rinnovo dell'affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste;
  - d) mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
  - e) revoca dell'affiliazione da parte del C.F., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
  - f) radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli organi di giustizia.
3. Per l'A.S. la cessazione di appartenenza alla FITAV comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l'obbligo di:
  - a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti il consiglio direttivo dell'A.S. in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni

caso i predetti dirigenti dell'A.S. morosa cessata, non possono ricoprire analoghe cariche in altra A.S. fino a che i debiti della cessata non siano estinti;

- b) restituire i beni di proprietà della FITAV assegnati all'A.S.

## **Articolo 8**

### **Cessazione dell'appartenenza del tesserato alla federazione**

1. La persona fisica cessa di appartenere alla FITAV per:
  - a) dimissioni;
  - b) mancato rinnovo della tessera federale;
  - c) radiazione;
  - d) cessazione dell'appartenenza dell'A.S. alla FITAV, per una delle cause previste dall'articolo 7;
  - e) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
  - f) perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento.

## **Articolo 9**

### **Diritti dell'affiliato e del tesserato**

1. L'A.S. ha diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; all'attività federale nazionale ed internazionale e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FITAV e dal CONI.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività federale e di concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti prescritti.
3. La federazione tutela l'atleta madre in attività con la qualifica di *tiratore azzurro* per tutto il periodo della maternità e ne garantisce la posizione sportiva fino alla ripresa dell'attività agonistica.

L'atleta in maternità che esercita anche in modo non esclusivo attività sportiva dilettantistica, anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, ha diritto al mantenimento del rapporto con l'A.S. di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito con la federazione.

L'atleta non può esercitare attività ed è titolata:

- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto;
- durante i tre mesi successivi al parto.

## **Articolo 10 Organi**

1. Sono organi nazionali della FITAV:
  - a) l'assemblea nazionale;
  - b) il consiglio federale;
  - c) il presidente federale;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Sono organi di giustizia:
  - a) il procuratore federale;
  - b) il giudice di primo grado;
  - c) la commissione d'appello.
- 3) Il componente di un organo della FITAV, di cui al comma 1, ad eccezione dell'assemblea nazionale, resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato  

Per la riconferma del presidente, dopo due mandati consecutivi, vigono le norme di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 5.

Il componente che assume le funzioni nel corso del quadriennio resta in carica fino alla scadenza del rispettivo organo.

## **Articolo 11 Assemblea nazionale ordinaria**

1. L'Assemblea nazionale ordinaria della FITAV, massimo organo rappresentativo dello sport del tiro a volo in Italia, esercita il proprio ruolo indicando al C.F. le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scopi istituzionali.
2. Partecipano all'assemblea con diritto ad 1 (uno) voto:
  - a) l'A.S. affiliata;
  - b) i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, di cui all'articolo 14, comma 8.
3. Partecipano all'assemblea senza diritto a voto:
  - a) il presidente onorario, ed il titolare di tessera d'onore e di benemerenzza;
  - b) il presidente della FITAV;
  - c) i componenti il C.F.;
  - d) i componenti il collegio dei revisori dei conti;
  - e) i componenti gli organi di giustizia;
  - f) il rappresentante dell'A.S. che non abbia maturato il diritto a voto;
  - g) il tesserato che ricopre una carica elettiva negli organismi internazionali ai quali la FITAV risulta affiliata;
  - h) il presidente del comitato regionale;

- i) il delegato regionale.
4. L'A.S. acquisisce il diritto a voto in Assemblea se ha:
- a) maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione della stessa;
  - b) svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali in ciascuna stagione sportiva conclusa compresa nel suddetto periodo di affiliazione.
5. E' rappresentata, in assemblea, dal proprio presidente o, per sua delega scritta, da un dirigente tesserato della stessa A.S. componente il consiglio direttivo.

Possono essere rilasciate deleghe al Presidente di A.S. avente diritto a voto ed appartenente alla stessa regione o, in caso di impedimento del presidente medesimo, a dirigente che lo sostituisce, in numero di:

- 1 (uno), se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 (cento) A.S. aventi diritto a voto;
- 2 (due), fino a 200 (duecento) A.S. aventi diritto a voto;
- 3 (tre), fino a 500 (cinquecento) A.S. aventi diritto a voto;
- 4 (quattro), fino a 1.000 (mille) A.S. aventi diritto a voto;
- 5 (cinque), fino a 1.500 (millecinquecento) A.S. aventi diritto a voto;
- 6 (sei), fino a 2.000 (duemila) A.S. aventi diritto a voto;
- 7 (sette), fino a 3.000 (tremila) A.S. aventi diritto a voto;
- 8 (otto), fino a 4.000 (quattromila) A.S. aventi diritto a voto;
- 10 (dieci), fino a 5.000 (cinquemila) A.S. aventi diritto a voto;
- 20 (venti), fino a 10.000 (diecimila) A.S. aventi diritto a voto;
- 40 (quaranta), oltre 10.000 (diecimila) A.S. aventi diritto a voto.

La delega deve contenere i dati identificativi del rappresentante.

6. E' preclusa la partecipazione alle assemblee federali:
- a) all'A.S. non in regola con la quota di rinnovo dell'affiliazione;
  - b) al tesserato non in regola con il tesseramento;
  - c) a chiunque sia stata irrogata la sanzione di inibizione o squalifica in corso di esecuzione.
7. L'assemblea è convocata dal C.F., con atto formale del presidente, dopo lo svolgimento della celebrazione dei *Giochi Olimpici* estivi, e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, per:
- a) sottoporre alla verifica assembleare, alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, i bilanci programmatici di indirizzo, di cui al comma 1, e fissare le linee programmatiche per il

quadriennio ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo. 242/99 e successive modifiche e integrazioni:

- b) conferire le tessere d'onore e nominare i presidenti onorari;
  - c) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
  - d) procedere all'elezione, mediante votazione segreta e disgiunta:
    - del presidente della FITAV;
    - dei componenti il consiglio federale;
    - del presidente del collegio dei revisori dei conti;
    - dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
8. La convocazione deve essere effettuata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della riunione mediante lettera o fax o per via telematica od altro mezzo, purché sia assicurata la ricezione, da inviarsi alla sede dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, nonché con avviso da pubblicare sul sito e sulla rivista federale, e deve contenere:
- l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione;
  - gli argomenti all'ordine del giorno.

Alla comunicazione di convocazione dell'assemblea deve essere allegato l'elenco delle A.S. aventi diritto a voto.

9. L'assemblea è ufficialmente aperta dal presidente della FITAV o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario che, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione verifica poteri, comunica il numero complessivo:
- delle A.S. presenti o rappresentate;
  - dei rappresentanti degli atleti e tecnici.

Subito dopo invita l'assemblea ad eleggere il proprio presidente, anche al di fuori dei suoi componenti, nonché un vicepresidente e la commissione di scrutinio composta da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti di tale commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Tutti costoro assumono i poteri assembleari.

- 10 L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto a voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea s'intende costituita in seconda convocazione se risulta presente o rappresentato il 35% (trentacinque per cento) di tutti gli aventi diritto a voto.
11. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, possono presentare reclamo scritto verso l'omessa o errata attribuzione del diritto a voto direttamente alla

commissione di appello almeno 15 (quindici) giorni precedenti lo svolgimento dell'assemblea. La decisione della Commissione di appello è definitiva.

Non è ammesso reclamo sul riconoscimento del diritto a voto direttamente in assemblea.

12. Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le A.S., per i tesserati, per gli organi e gli uffici federali. Possono essere modificate solo nel corso di un'altra assemblea.
- 13 Il tesserato che ricopre cariche in seno agli organi nazionali e territoriali di cui agli articoli 10, comma 1, e 24, commi 2 e 5, il delegato regionale o provinciale ed il candidato alle cariche elettive, non può rappresentare in alcuna assemblea, nazionale e territoriale, un'A.S. né direttamente né per delega.
14. Avverso la validità dell'assemblea o delle relative delibere assunte, è ammesso ricorso alla commissione di appello da parte dell'A.S. o dell'avente diritto a voto:
  - qualora gli interessati siano presenti, entro 5 (cinque) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea e purché abbiano avanzato riserva specifica verbalizzata prima della chiusura dei lavori;
  - qualora gli interessati siano assenti, devono dimostrare di non essere stati regolarmente convocati entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea ovvero di non essere stati informati, a seguito di regolare richiesta, delle deliberazioni assunte.

## **Articolo 12 Votazioni nelle assemblee**

1. Le votazioni, nelle assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono per:
  - a) alzata di mano e controprova;
  - b) appello nominale;
  - c) con sistemi elettronici;
  - d) scrutinio segreto, su richiesta da almeno il quaranta per cento dei voti presenti in assemblea.
2. La votazione per acclamazione può essere effettuata per il conferimento della tessera d'onore e per la nomina dei presidenti onorari, nonché per l'elezione del presidente, del vicepresidente dell'assemblea e degli scrutatori. Tale votazione richiede l'unanimità.
3. In ciascuna votazione relativa alla elezione degli organi nazionali, territoriali e dei rappresentanti di atleti e tecnici, si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili.

4. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

### **Articolo 13** **Assemblea nazionale straordinaria**

1. L'assemblea nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - b) procedere alle elezioni previste dallo statuto;
  - c) approvare il bilancio consuntivo nel caso previsto dall'articolo 4, comma 5;
  - d) disporre lo scioglimento della FITAV.
2. L'assemblea deve essere inoltre convocata:
  - a) su deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti il C.F.;
  - b) per richiesta motivata della metà più una di tutte le A.S. con diritto a voto;
  - c) per richiesta motivata della metà più uno degli atleti o dei tecnici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 6, lettera b), aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
3. L'assemblea straordinaria è convocata dal C.F. con atto formale del presidente della FITAV o di altri come statutariamente determinato, e celebrata nel termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione o dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo statuto, ed effettuata con le modalità previste per l'assemblea ordinaria.
4. Per l'esame di cui al comma 1, lettere:
  - a), valgono le norme di cui all'articolo 34;
  - b), valgono le norme di cui all'articolo 11, comma 10;
5. Per il diritto a voto valgono le norme di cui all'articolo 11.
6. La convocazione dell'assemblea straordinaria di cui al comma 1, lettera c), riservata alle sole A.S. per deliberare sull'approvazione del bilancio, deve effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita.  
Alla lettera di convocazione devono essere allegati:
  - a) il bilancio consuntivo;
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti con le motivazioni relative al parere negativo espresso sul bilancio;
  - c) la delibera della giunta nazionale del CONI che ha determinato la mancata approvazione dello stesso bilancio.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle A.S. con diritto a voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea s'intende costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero delle A.S. con diritto a voto.

## **Articolo 14** **Consiglio federale**

1. Il C.F. è l'organo di indirizzo, di esecuzione e di controllo dell'attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale della federazione.
2. Il C.F. è composto:
  - a) dal presidente della FITAV che lo presiede;
  - b) da 14 (quattordici) consiglieri di cui:
    - 10 (dieci), scelti fra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate;
    - 3 (tre), scelti nella categoria degli atleti/e;
    - 1 (uno), scelto nella categoria dei tecnici/tecniche.
3. L'elezione del presidente e dei 10 (dieci) consiglieri scelti tra i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate, è demandata agli aventi diritto a voto di cui all'articolo 11, comma 4.  
L'elezione dei 3 (tre) consiglieri scelti nella categoria degli atleti/atlete e del consigliere scelto nella categoria dei tecnici/tecniche, avviene secondo le norme di cui al comma 6.
4. Per concorrere alla elezione nel C.F. occorre:
  - a) per i 10 (dieci) tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate:
    - possedere i requisiti generali di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
    - depositare o far pervenire alla federazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura;
    - essere tesserato alla FITAV all'atto della presentazione della candidatura;
  - b) per i 3 (tre) atleti/e:
    - possedere i requisiti generali, di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
    - depositare o far pervenire alla federazione, nel termine di cui al comma 6, la propria candidatura;
    - essere in attività o che sia stato tesserato alla FITAV per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbia preso parte a competizioni di livello nazionale;
  - c) per il/la tecnico/a:

- possedere i requisiti generali, in quanto applicabili, di cui all'articolo 21, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
  - depositare o far pervenire alla federazione, nel termine di cui al comma 6, la propria candidatura;
  - essere in attività o essere stato tesserato alla FITAV per almeno due anni nell'ultimo decennio e non essere, al momento di svolgimento dell'assemblea, tesserato come atleta o dirigente di A.S..
5. L'ordine progressivo di iscrizione del nominativo del candidato nella rispettiva scheda elettorale, di cui al precedente comma, è determinato in relazione all'arrivo della candidatura in federazione.
6. Al fine di comporre le liste per l'elezione degli atleti e del tecnico di cui al comma 3, la candidatura deve risultare pervenuta alla federazione, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea indetta per l'elezione degli organi federali.

La federazione inoltrerà ai comitati o delegazioni regionali:

- a) le schede di votazione, relative a ciascuna delle due categorie, con stampati i nominativi, nell'ordine previsto dal comma 5, dei candidati eleggibili, validi per l'intera nazione;
- b) l'elenco degli atleti e dei tecnici, maggiorenni, di ciascuna regione, in attività e regolarmente tesserati per l'A.S. del territorio di competenza per l'anno sportivo in corso e quello precedente, aventi diritto a voto, ed alle A.S.:
- c) la convocazione delle assemblee regionali di categoria, a mezzo lettera raccomandata;
- d) l'elenco nominativo dei candidati, per categoria, che hanno presentato la candidatura, affinché ne sia data pubblica informazione a tutti i tesserati, atleti/tecnici, della propria società.

La data di svolgimento delle assemblee regionali congiunte di categoria, è stabilita dal C.F. e si svolge in tutte le regioni nello stesso giorno.

La durata dell'apertura delle urne di votazione non può essere inferiore a 6 (sei) ore.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

Qualora alle assemblee congiunte di categoria è abbinata l'assemblea di cui all'articolo 25, relativamente ai commi 3, lettera c), in seconda convocazione

quest'ultima è valida se risultano presenti o rappresentate almeno il 35% (trentacinque per cento) delle A.S. con diritto a voto.

Ogni atleta, oltre al proprio voto, può essere in possesso di altre 3 (tre) deleghe di atleti appartenenti alla stessa A.S..

Ogni tecnico può essere in possesso di 1 (una) sola delega, di altro tecnico, appartenente alla stessa regione.

Sulla scheda di votazione degli atleti devono chiaramente figurare suddivisi i candidati maschi dalle candidate femmine.

Le 3 (tre) preferenze disponibili per la categoria atleti sono da ripartire fra i due sessi 2 (due) maschi più 1 (una) femmina, o 1 (uno) maschio più 2 (due) femmine); il mancato rispetto della norma comporta la nullità della scheda.

Dopo la chiusura delle urne ed il susseguente spoglio delle schede, si deve procedere alla stesura del verbale relativo alle operazioni elettorali, da trasmettere alla segreteria generale della federazione. Al verbale devono essere allegate tutte le dichiarazioni di candidatura presentate al comitato o delegazione regionale di competenza.

Le operazioni relative alla sommatoria dei voti conseguiti da ciascun candidato in ogni regione, sono demandate alla commissione di scrutinio che svolgerà tale operazione dopo aver effettuato lo scrutinio riguardante la elezione dei consiglieri federali.

7. In sede di assemblea nazionale sono proclamati eletti nel C.F.:
  - a) per i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate, i primi dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
  - b) per i tre atleti:
    - il candidato maschio e la candidata femmina, che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
    - il/la terzo/a eletto/a, è l'atleta che ha conseguito il maggior numero di preferenze dopo i primi due;
  - c) per il tecnico, chi ha ottenuto il maggior numero di voti.In caso di parità precede:
  - a) per i tesserati in rappresentanza delle A.S. affiliate, chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali; in caso di ulteriore parità il più anziano di età;
  - a) per gli atleti/e il candidato/a più anziano/a di età;
  - b) per il tecnico il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo federale; in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
8. In occasione dello svolgimento dell'assemblea regionale, di cui al comma 6, si procederà anche alla votazione per la scelta dei rappresentanti di atleti e

tecnici che parteciperanno all'assemblea nazionale elettiva e ad eventuali assemblee straordinarie, secondo i seguenti criteri:

- per la categoria degli atleti:
  - a) 1 (uno) delegato, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, nelle regioni aventi fino a 500 (cinquecento) tesserati;
  - b) 2 (due) delegati, o relativi supplenti risultati terzi e quarti in graduatoria, nelle regioni aventi da 501 (cinquecentuno) a 1.500 (millecinquecento) tesserati;
  - c) 3 (tre) delegati, o relativi supplenti risultati quarti, quinti e sestì in graduatoria, nelle regioni aventi oltre 1.501 (millecinquecentuno) tesserati;
- per la categoria dei tecnici:
  - a) 1 (uno) delegato, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, nelle regioni aventi fino a 50 (cinquanta) tesserati;
  - b) 2 (due) delegati, o relativi supplenti risultati terzi e quarti in graduatoria, nelle regioni aventi oltre 51 (cinquantuno) tesserati.

In casi di parità di voti prevale sempre il più anziano di età.

Il rappresentante degli atleti e dei tecnici, eletto in assemblea regionale, non può essere portatore di deleghe in seno all'assemblea nazionale elettiva.

Per la composizione delle liste vigono i criteri e le modalità di cui al comma 6, in quanto applicabili e compatibili. Le candidature devono pervenire al comitato o delegazione regionale di competenza almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento delle votazioni per la scelta dei rappresentanti di atleti e tecnici all'assemblea nazionale.

9. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il C.F. in numero tale da non dar luogo a decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto della rispettiva categoria e sesso di cui al comma 7.

Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del C.F., potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del C.F., deve essere convocata, nel termine di trenta 30 (trenta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 60 (sessanta) giorni.

10. In caso di dimissioni contemporanee, della metà più uno dei consiglieri vi è la

decadenza immediata del C.F. e del presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da svolgersi nei termini perentori di cui al comma 9.

11. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei consiglieri originariamente eletti, il C.F. decade ed il presidente, che rimane in carica, provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il rinnovo degli stessi da svolgersi nei termini perentori di cui al comma 9.
12. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono da considerarsi irrevocabili.
13. La decadenza, per qualsiasi causa, del C.F. non si estende:
  - al collegio dei revisori dei conti;
  - agli organi di giustizia;
  - agli organi elettivi territoriali.
14. Il consigliere federale che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
15. Il C.F. deve riunirsi almeno cinque volte all'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente, e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione può essere fatta mediante lettera, o fax, o per via telematica od altro mezzo, purché sia accertata la ricezione, da inviarsi entro 7 (sette) giorni precedenti la data della riunione.
16. Il C.F. decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.
17. Il C.F.:
  - a) dirige ed amministra l'attività federale, ne determina i programmi anche in conformità delle eventuali direttive assembleari, e ne cura l'attuazione;
  - b) vigila sull'osservanza dello statuto e delle norme federali;
  - c) amministra i fondi a disposizione della federazione;
  - d) elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione e con votazioni separate, due vicepresidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
  - e) approva annualmente, predisposti dal presidente federale:
    - i bilanci;
    - le variazioni in corso di esercizio.
  - f) delibera in ordine all'affiliazione e al riconoscimento ai fini sportivi delle A.S., se delegato dal consiglio nazionale del CONI;
  - g) emana:

- lo statuto, il regolamento organico per l'attuazione dello statuto, quello di giustizia e l'appendice alle norme sportive antidoping., trasmettendoli alla giunta nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
  - le norme in materia di affiliazione, tesseramento, cancellazione delle A.S.;
- h) determina i criteri per l'assegnazione dei contributi alle A.S. affiliate;
- i) nomina:
- il procuratore federale, gli eventuali sostituti procuratori e collaboratori;
  - il giudice di primo grado;
  - la commissione di appello;
  - il giudice unico regionale;
  - i componenti della commissione verifica poteri in occasione delle assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive;
  - uno o più commissari tecnici e gli eventuali loro collaboratori;
  - i componenti delle commissioni federali, di cui possono far parte esperti anche non tesserati;
  - il delegato regionale o provinciale laddove non sia stato istituito il comitato regionale o provinciale provvedendo, se necessario, alla revoca;
  - il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali e gli ufficiali di gara;
- l) conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti e la durata, fissando altresì l'entità dei compensi;
- m) provvede, in caso di gravi accertate irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte dei consigli regionali e provinciali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un commissario il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, indice l'assemblea elettiva, che dovrà tenersi nei successivi 60 (sessanta) giorni per la ricostituzione dell'organo sciolto;
- n) segue, stimola ed agevola l'attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei componenti degli stessi;
- o) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria quadriennale e delle assemblee straordinarie;
- p) propone:

- all'assemblea nazionale la nomina a presidente onorario FITAV del presidente uscente;
  - i rappresentanti federali in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la FITAV;
- q) ratifica i provvedimenti assunti dal presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
- r) delibera in materia di indulto e amnistia, prefissandone i limiti;
- s) provvede alla pubblicazione della rivista ufficiale della FITAV;
- t) indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei presidenti e dei delegati regionali;
- u) decide su ogni questione relativa alla attività federale, non riservata ad altri organi;
- v) esamina, in prima istanza, le eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.
18. Il C.F., inoltre, entro il secondo semestre del secondo anno successivo allo svolgimento della celebrazione dei *Giochi Olimpici* estivi, convoca una riunione consultiva delle A.S. affiliate, unitamente ai presidenti e ai delegati regionali, per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche.

## **Articolo 15 Presidente**

1. Il presidente della FITAV:
- a) ha la rappresentanza legale della FITAV;
  - b) convoca e presiede le riunioni del C.F.;
  - c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.F. con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;
  - d) concede la grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la grazia riferita alla radiazione occorre siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data d'adozione della sanzione definitiva;
  - e) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il presidente della FITAV è eletto in sede di assemblea nazionale dagli aventi diritto a voto, di cui all'articolo 11, comma 2, con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio.
3. Il presidente che è stato eletto per due mandati consecutivi, ai sensi del comma 2, non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto al comma 4.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55,00% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi dai presenti o rappresentati in assemblea.
5. Qualora il presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il *quorum* dei voti validamente espressi di cui al comma 4, sarà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il presidente uscente non potrà concorrere.  
La nuova votazione avverrà solo se sarà presente un altro candidato; in caso contrario si dovrà indire un'altra assemblea nei termini di cui al successivo comma 8, fermo restando l'esclusione del presidente uscente.
6. Per concorrere alla elezione di presidente, vigono le norme di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a).
7. In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente vicario.
8. In caso di impedimento non temporaneo del presidente, il C.F. decade. Il vicepresidente vicario assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall'evento, della prescritta assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, per provvedere alla elezione del presidente e dei componenti il C.F.
9. Qualora l'impedimento definitivo del presidente sia susseguente a quello temporaneo, il vicepresidente vicario prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini sopra indicati.
10. In caso di dimissioni del presidente si avrà la decadenza immediata dello stesso e del C.F.. Quest'ultimo rimarrà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini di cui al comma 8.
11. Il presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.F. i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro la possibilità di intervento.

## **Articolo 16**

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due revisori effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Ulteriori due membri revisori effettivi ed un supplente sono nominati dal CONI.
2. Per concorrere alla elezione vigono le norme di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), in quanto applicabili.

La candidatura per la carica di presidente è disgiunta da quella per la carica di componente il collegio. L'elezione è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.
3. I due candidati che ottengono il maggior numero di voti, in ordine di graduatoria, assumono la carica di revisore effettivo; il terzo ed il quarto quella di revisore supplente. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.
4. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla convocazione della prima assemblea utile, la quale provvede alla elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
5. Se con i revisori supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'assemblea entro 30 (trenta) giorni dall'evento e da effettuarsi al massimo entro i successivi 60 (sessanta), perché provveda all'integrazione, mediante votazione, del collegio medesimo.
6. In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo del presidente, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla assemblea successiva, che procede alla elezione del nuovo presidente.
7. Il collegio dei revisori dei conti:
  - a) controlla l'amministrazione della FITAV, compresa quella degli organi territoriali;
  - b) esercita il controllo contabile federale;
  - c) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - d) accerta la regolare tenuta della contabilità federale;
  - e) verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 del codice civile, in quanto applicabili, per la valutazione del patrimonio federale;
  - f) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.
8. Il collegio esprime, con apposite relazioni, un giudizio sui bilanci e sulle variazioni in corso di esercizio.

9. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e periferici della FITAV.
10. Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni, sottoscritto dagli intervenuti.  
Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della federazione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al presidente federale per l'assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.
11. Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a due riunioni del collegio o del C.F., decade dall'ufficio.
12. Il collegio dei revisori dei conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
13. I componenti effettivi del collegio devono essere:
  - a) invitati obbligatoriamente a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali;
  - b) iscritti, sia gli effettivi che quelli di nomina, ad uno dei seguenti albi: dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o registro dei revisori contabili.
14. La cancellazione o la sospensione ex articolo 2399 del codice civile, determina la decadenza del revisore dall'ufficio. Per le ulteriori ipotesi di decadenza si rinvia alle disposizioni del codice civile.

## **Articolo 17**

### **Principi generali di giustizia**

1. La giustizia della FITAV è amministrata in base al regolamento di giustizia che, tra l'altro, deve prevedere:
  - l'adesione incondizionata alle *norme sportive antidoping* del CONI;
  - l'adeguamento ai principi di giustizia emanati dalla giunta nazionale del CONI;
  - il richiamo, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale penale.
2. Attraverso l'istituzione di specifici organi di giustizia, la FITAV assicura:
  - a) il rispetto dello statuto e dei regolamenti federali;
  - b) l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo;
  - c) la tutela del *fair play* (gioco leale);

- d) la decisa opposizione ad ogni forma di *illecito sportivo*, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.
3. Nel procedimento è garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione e il dovere di astensione del giudice, la possibilità di revisione del giudizio ed il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
  4. Nel regolamento di giustizia sono disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
  5. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il giudice di appello di sospenderle su istanza di parte e in presenza di gravi motivi.
  6. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto dal giudice investito solo a seguito di richiesta del procuratore federale, e non può protrarsi per più di 60 (sessanta) giorni. Esso deve contenere, a pena di nullità, la motivazione e la data di scadenza della misura adottata.
  7. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I procedimenti devono, comunque, concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni.
  8. Le sentenze emesse devono essere sempre motivate, seppur in forma succinta. Le udienze sono pubbliche.
  9. La riabilitazione di competenza dell'organo di appello estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

## **Articolo 18** **Organi di giustizia**

1. Gli organi di giustizia di cui all'articolo 10, comma 2, sono, in ordine:
  - a) il procuratore federale, che:
    - svolge le funzioni di inquirente e requirente davanti agli organi di giustizia sportiva;
    - si avvale di un ufficio composto dallo stesso e da eventuali sostituti e collaboratori;
  - b) il giudice di primo grado, che:
    - ha competenza in ordine a tutte le infrazioni commesse dall'affiliato e dal tesserato;

- infligge le sanzioni disciplinari e assume gli altri provvedimenti richiesti dal procuratore federale, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto;
- decide sui ricorsi avverso il diniego di accettazione di candidatura presentata in modo difforme o non rispettosa delle norme regolamentari.

c) la commissione di appello, che:

- è composta dal presidente, da due componenti effettivi e da un supplente.  
E' validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza semplice;
- esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso:
  - le decisioni adottate dal giudice di primo grado;
  - le decisioni assunte dal C.F. in relazione alle eventuali controversie sulla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;
  - la validità dell'assemblea nazionale ordinaria;
  - i reclami in ordine al riconoscimento del diritto a voto;
- ha competenza a giudicare, in primo grado, in materia di violazione delle norme sportive antidoping.

2. Per quanto attiene le attribuzioni e le procedure in materia di *doping*, si rinvia comunque alle norme sportive antidoping vigenti all'atto dell'apertura dei singoli procedimenti.

3. Il componente gli organi di giustizia, ed il giudice unico regionale, possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla FITAV e devono:

- osservare il principio di terzietà e d'imparzialità;
- svolgere la propria funzione in piena autonomia ed il mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che lo hanno designato;
- possedere specifica professionalità.

Il mandato di componente gli organi di giustizia è quadriennale, non rinnovabile per più di 2 (due) volte.

Il componente gli organi di giustizia è nominato dal C.F. ai sensi dell'articolo 14, comma 17, lettera i).

4. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza del principio di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.

I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le A.S. affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, a tutti gli organi di giustizia, nonché agli arbitri dei collegi arbitrali operanti presso la FITAV.

### **Articolo 19 Controversie sportive**

1. I provvedimenti adottati dagli organi federali della FITAV hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di ogni soggetto affiliato ed al tesserato.
2. L'affiliato ed il tesserato sono tenuti a adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 19 agosto 2003, nr. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, nr. 280.

Si impegnano, altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie arbitrabili, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
4. Il collegio arbitrale è composto da un presidente e da due componenti; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del presidente. In caso di disaccordo delle parti il presidente è nominato dal presidente della commissione di appello che provvederà anche alla nomina dell'arbitro di parte qualora non sia stato nominato entro il termine prescritto. Si applicano le regole del codice di procedura civile. Il lodo deve essere pronunciato entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del collegio ed è inappellabile.

### **Articolo 20 Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport**

1. Le controversie che contrappongono la FITAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, ad

eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni, a 10.00,00 (diecimila) euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, nella prima udienza arbitrale, a tentativo obbligatorio di conciliazione.
3. Il procedimento è disciplinato dal codice per la risoluzione delle controversie sportive emanato dall'alta corte di giustizia sportiva.

## **Articolo 21**

### **Requisiti generali per assumere cariche federali**

### **Ineleggibilità**

1. Per assumere cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano;
  - b) avere compiuto la maggiore età;
  - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad 1 (uno) anno;
  - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 1 (uno) anno, da parte delle federazioni sportive nazionali, del CONI, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Per il componente il collegio dei revisori dei conti e gli organi di giustizia si prescinde dal requisito del tesseramento.

2. E' ineleggibile la persona fisica che abbia:
  - a) come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della FITAV, nell'ambito della quale è trasmessa la candidatura;
  - b) subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
  - c) in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le federazioni, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione e il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

## **Articolo 22 Incompatibilità**

- 1 E' incompatibile la carica:
  - a) di presidente, di componente il collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia nell'ambito della FITAV, con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale, territoriale e di dirigente di A.S. affiliata, nonché con le altre cariche non elettive la cui nomina è di competenza del C.F.;
  - b) di componente il C.F. con qualsiasi altra carica federale elettiva nazionale e territoriale FITAV;
  - c) di presidente e di componente il C.F. nonché di componente di un organo territoriale di cui all'articolo 24 , commi 2 e 5, con qualsiasi altra carica elettiva nazionale e territoriale in organismi riconosciuti dal CONI;
  - d) di tecnico per l'iscritto nell'albo nazionale dei quadri tecnici con la qualifica di ufficiale di gara.
2. Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza della carica assunta posteriormente.
- 3 E' considerato incompatibile con la carica che riveste, e deve essere dichiarato decaduto, il tesserato che venga a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale è stato eletto o nominato.

Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il tesserato interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

## **Articolo 23 Segretario generale**

1. Il segretario generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la segreteria federale o che da questa dipendono. Il personale addetto agli stessi uffici dipende gerarchicamente dal segretario, che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della segreteria generale. In caso di assenza o di impedimento, può farsi rappresentare da un altro funzionario della segreteria federale.
2. Il segretario generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi nazionali, nei limiti delle sue competenze.
3. Il segretario generale è, di diritto, segretario delle assemblee nazionali e del C.F. e redige i verbali delle riunioni degli organi predetti.

4. Il segretario generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

## **Articolo 24 Organi territoriali**

1. Nelle regioni che abbiano almeno 20 (venti) A.S. affiliate con diritto a voto è istituito il comitato regionale.
2. Sono organi del comitato regionale:
  - a) l'assemblea regionale;
  - b) il consiglio regionale;
  - c) il presidente del comitato regionale;
  - d) Il giudice unico regionale.
3. Nelle regioni che hanno meno di 20 (venti) A.S. affiliate con diritto a voto, organo monocratico è il delegato regionale.
4. Nelle province che abbiano almeno 20 (venti) A.S. affiliate con diritto a voto è istituito il comitato provinciale.
5. Sono organi del comitato provinciale:
  - a) l'assemblea provinciale;
  - b) il consiglio provinciale;
  - c) il presidente del comitato provinciale.
6. Nelle province che hanno meno di 20 (venti) A.S. affiliate con diritto a voto, organo monocratico è il delegato provinciale.
7. Gli organi territoriali della FITAV, durano in carica quattro anni con scadenza concomitante con quella degli organi nazionali.
8. Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.F. autonomia contabile e gestionale. In questo caso devono essere nominati dal C.F. due revisori dei conti, di cui uno effettivo ed uno supplente, che durano in carica quattro anni ed ai quali si applicano le norme che disciplinano le funzioni dei revisori dei conti nazionali.

## **Articolo 25 Assemblea regionale**

1. Partecipano all'assemblea con diritto ad 1 (uno) voto, le A.S. affiliate con sede nell'ambito del territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Partecipano all'assemblea senza diritto a voto:
  - a) i componenti gli organi nazionali residenti nella regione;
  - b) il presidente ed i componenti il consiglio regionale;

- c) i presidenti ed i delegati provinciali;
  - d) i titolari di tessere d'onore e di benemerenzza residenti nella regione;
  - e) il rappresentante della A.S. affiliata che non ha ancora maturato il diritto a voto.
3. L'assemblea deve tenersi dopo la celebrazione dei *Giochi Olimpici* estivi, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva e, comunque, non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, per:
- a) sottoporre alla verifica assembleare, alla fine del quadriennio, le risultanze programmatiche di indirizzo del consiglio regionale, di cui all'articolo 26, comma 4;
  - b) deliberare sugli indirizzi generali e sui programmi tecnici delle varie discipline da svilupparsi nel successivo quadriennio;
  - c) procedere al rinnovo delle cariche elettive.
4. La convocazione deve pervenire alle A.S. affiliate con sede nella regione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea.
- Per la regolarità e le modalità di svolgimento di detta assemblea e per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per l'assemblea nazionale.
5. L'assemblea è convocata in seduta straordinaria:
- a) per integrare o rinnovare gli organi regionali nei casi espressamente previsti dallo statuto;
  - b) su deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale;
  - c) per richiesta motivata della metà più una delle A.S. con diritto a voto residenti nella regione.
6. Le operazioni di verifica dei poteri sono eseguite da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di presidente – nominati dal consiglio regionale tra i dirigenti di A.S. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Le operazioni di scrutinio devono essere eseguite da una commissione di tre componenti eletti dall'assemblea, tra soggetti che non siano candidati alle cariche regionali.
7. Ogni presidente o suo delegato può rappresentare per delega un'altra A.S., a condizione che il numero delle A.S. affiliate con diritto a voto nell'ambito della regione sia superiore a 30 (trenta).

## **Articolo 26**

### **Consiglio regionale**

1. Il consiglio regionale è composto:
  - a) dal presidente che lo presiede;
  - b) da 4 (quattro) componenti.
2. Il presidente è eletto secondo le risultanze di cui all'articolo 15, comma 2.  
Per concorrere alla elezione vigono le norme di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), in quanto applicabili.  
La candidatura deve essere depositata presso il comitato regionale almeno 15 (quindici) giorni precedenti l'elezione.
3. I componenti il consiglio regionale sono eletti in conformità al comma 2, nella parte applicabile.  
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati più anziani di età.
4. Il consiglio regionale:
  - a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) coordina l'attività dei comitati e dei delegati provinciali, presenti nella regione;
  - c) predispone programmi di attività per ogni disciplina praticata nella regione, in cooperazione con i comitati o i delegati provinciali;
  - d) controlla l'esecuzione dei relativi programmi;
  - e) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali federali;
  - f) segnala al C.F. i nominativi per la nomina dei delegati provinciali;
  - g) propone al C.F. i componenti la commissione tecnica regionale settore giovanile – CAS;
  - h) promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
  - i) nomina, in occasione della prima riunione:
    - a) il vicepresidente del comitato regionale, che è eletto tra i componenti del consiglio stesso;
    - b) il segretario del comitato regionale;
  - l) assolve agli altri compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti federali.
5. La sede del comitato è di norma il capoluogo di regione se non diversamente stabilito dal consiglio regionale ed autorizzato dal C.F..

6. Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.F., in quanto applicabili e compatibili.
7. Nelle province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

### **Articolo 27** **Presidente del comitato regionale**

1. Il presidente:
  - a) rappresenta la FITAV nell'ambito del territorio di competenza;
  - b) amministra unitamente al consiglio regionale, e secondo specifiche disposizioni del C.F., i fondi di spettanza del comitato regionale, e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;
  - c) convoca e presiede le riunioni del consiglio regionale;
  - d) ha la rappresentanza federale negli organi regionali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI;
  - e) può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio regionale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
  - f) esercita le altre attribuzioni previste dal presente statuto.
2. Per l'elezione del presidente regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il presidente federale.
3. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
4. In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all'articolo 15, commi 9 e 10.

### **Articolo 28** **Delegato regionale**

1. Nella regione in cui non è istituito il comitato regionale, il C.F. procede alla nomina, come previsto dall'articolo 14, comma 17, lettera i), di un delegato regionale.
2. Il delegato assume i compiti e le responsabilità in ordine a quanto previsto dall'articolo 26, comma 4, in quanto compatibili e applicabili.
3. Il delegato rimane in carica per il quadriennio olimpico o sino a quando non sussistono le condizioni per la istituzione del comitato regionale.
4. La decadenza del C.F. comporta anche quella del delegato regionale.

## **Articolo 29**

### **Giudice unico regionale**

1. Il giudice unico regionale ha competenza per i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
2. Le decisioni assunte dal giudice unico regionale sono appellabili dinanzi alla commissione d'appello prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera c) , ma sono provvisoriamente esecutive.

## **Articolo 30**

### **Assemblea provinciale**

1. Partecipano all'assemblea con diritto ad 1 (uno) voto, le A.S. affiliate con sede nell'ambito del territorio provinciale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Partecipano all'assemblea senza diritto a voto:
  - a) i componenti gli organi nazionali residenti nella regione;
  - b) il presidente, o suo delegato, del consiglio regionale;
  - c) i presidenti ed i componenti il consiglio provinciale;
  - d) il rappresentante dell'A.S. affiliata che non ha ancora maturato il diritto a voto.
3. L'assemblea deve tenersi dopo la celebrazione dei *Giochi Olimpici* estivi, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea regionale di giurisdizione e, comunque, non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo, per :
  - a) sottoporre alla verifica assembleare, alla fine del quadriennio, le risultanze programmatiche di indirizzo del consiglio provinciale;
  - b) deliberare sulla programmazione dell'attività da svolgersi nel corso del successivo quadriennio;
  - c) procedere al rinnovo delle cariche elettive.
4. La convocazione deve pervenire alle A.S. affiliate con sede nella provincia, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea. Per la regolarità e le modalità di svolgimento di detta assemblea e per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per l'assemblea nazionale.
5. Le operazioni di verifica dei poteri sono eseguite da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di presidente – nominati dal consiglio provinciale fra i dirigenti di A.S. affiliate con sedi nella provincia, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Le

operazioni di scrutinio devono essere eseguite da una commissione di tre membri eletti in ambito assembleare, tra soggetti che non siano candidati alle cariche provinciali.

### **Articolo 31**

#### **Consiglio provinciale**

1. Il consiglio provinciale è composto:
  - a) dal presidente che lo presiede;
  - b) da 2 (due) componenti.
2. Sono votati dalle A.S. con diritto a voto residenti nel territorio della provincia e risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.  
In caso di parità di voti precede il più anziano d'età.
3. Per concorrere alla elezione i candidati devono:
  - a) possedere i requisiti generali di cui all'articolo 21, e non essere incorsi in alcuna delle fattispecie di ineleggibilità;
  - b) depositare presso il comitato regionale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.
4. Il consiglio provinciale:
  - a) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;
  - b) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito degli indirizzi predisposti dal consiglio regionale;
  - c) assolve ai compiti che gli sono impartiti dal C.F. e dal comitato regionale.
5. Alle riunioni del consiglio provinciale può assistere il presidente del comitato regionale o un suo delegato.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto siano con esso compatibili, le norme riguardanti il C.F..

### **Articolo 32**

#### **Presidente del comitato provinciale**

1. Il presidente:
  - a) convoca e presiede il consiglio provinciale;
  - b) assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal consiglio provinciale;
  - c) esercita le altre attribuzioni previste dal presente statuto;

- d) ha la rappresentanza federale negli organi provinciali previsti dalla vigente legislazione e da normative del CONI.
- 2. Per l'elezione del presidente provinciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il presidente federale.
- 3. In caso di impedimento o di temporanea assenza, il presidente è sostituito dal più anziano di età dei due componenti il consiglio.
- 4. In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all'articolo 15, commi 9 e 10.

### **Articolo 33 Delegato provinciale**

- 1. Nella provincia in cui non è istituito il comitato provinciale, il C.F. procede alla nomina come previsto dall'articolo 14, comma 17, lettera i), di un delegato provinciale.
- 2. Il delegato provinciale ha:
  - a) il compito di propagandare e coordinare le discipline praticate nel territorio di competenza, secondo le direttive del comitato regionale ed in collaborazione con lo stesso;
  - b) la rappresentanza federale, secondo le direttive ricevute dalla federazione, negli organi provinciali previsti dalla vigente legislazione e dalle normative del CONI.
- 3. Il delegato provinciale rimane in carica per il quadriennio olimpico o sino a quando non sussistano le condizioni per la istituzione del comitato provinciale.
- 4. La decadenza del C.F. comporta anche quella del delegato provinciale.

### **Articolo 34 Modifiche allo statuto**

- 1. Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno 2/5 (due/quinti) delle sole A.S. aventi diritto a voto.
- 2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, convoca entro 30 (trenta) giorni l'assemblea nazionale, in sessione straordinaria, da effettuarsi entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
- 3. Il C.F. può anche indire, di propria iniziativa, l'assemblea nazionale in sessione straordinaria, per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre all'assemblea stessa.
- 4. Nell'ordine del giorno relativo alla convocazione dell'assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo statuto.

5. Per l'esame delle modifiche allo statuto è prescritta in prima convocazione la presenza o rappresentanza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto a voto di cui all'articolo 11, comma 2 e, per la loro approvazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
6. In seconda convocazione è necessaria la presenza o rappresentanza di almeno il 35,00% (trentacinque per cento) degli aventi diritto a voto di cui all'articolo 11, comma 2, e per l'approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole della maggioranza degli stessi.
7. Le modifiche divengono esecutive solo dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

### **Articolo 35 Norme integrative**

1. Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.F. ed, in seconda istanza, alla commissione di appello.
2. Per tutto quanto non contemplato nello statuto della FITAV e nei regolamenti federali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e le norme ed i principi fondamentali emanati dal CONI e riguardanti gli statuti federali.

### **Norma transitoria**

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 15, commi 3 e 4 del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con la decorrenza stabilita ex articolo 36 bis, comma 5, dello statuto CONI.

### **Norma finale**

Il presente statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

## INDICE

<u>Art.</u>	<u>titolo</u>	<u>Pag.</u>
1	Costituzione	1
2	Durata e sede	2
3	Scopo	2
4	Bilanci	3
5	Soggetti della federazione	3
6	Tesserati	6
7	Rinnovo di affiliazione e cessazione di appartenenza alla federazione	8
8	Cessazione dell'appartenenza del tesserato alla federazione	9
9	Diritti dell'affiliato e del tesserato	9
10	Organi	10
11	Assemblea nazionale ordinaria	10
12	Votazioni nelle assemblee	13
13	Assemblea nazionale straordinaria	14
14	Consiglio federale	15
15	Presidente	21
16	Collegio dei revisori dei conti	23
17	Principi generali di giustizia	24
18	Organi di giustizia	25
19	Controversie sportive	27
20	Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport	27
21	Requisiti generali per assumere cariche federali – Ineleggibilità	28
22	Incompatibilità	29
23	Segretario generale	29
24	Organi territoriali	30
25	Assemblea regionale	30
26	Consiglio regionale	32
27	Presidente del comitato regionale	33
28	Delegato regionale	33
29	Giudice unico regionale	34
30	Assemblea provinciale	34
31	Consiglio provinciale	35
32	Presidente del comitato provinciale	35
33	Delegato provinciale	36
34	Modifiche allo statuto	36
35	Norme integrative	37
	Norma transitoria	37
	Norma finale	37